



Europ Assistance Italia S.p.A.

Contratto di Assicurazione Multirischi "Eura Salute – Subito Protetto"

Il presente Fascicolo informativo, contenente

- **Nota informativa, comprensiva del glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**
- **Modulo di proposta, ove previsto**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

EURA SALUTE "SUBITO PROTETTO"- NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione Multirischi "Eura Salute – Subito Protetto"

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Carenza	Il periodo di tempo trascorso il quale la garanzia diventa operante.
Contraente	La persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Europ Assistance	Europ Assistance Italia S.p.A - P.zza Trento n.8 - 20135 Milano – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Garanzia	La garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Massimale	Il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.
Modulo di Polizza	Il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.
Polizza	Il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato
Premio	La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Prestazione	L'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assicurativa assistenza ovvero, nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Mod. 12094 – Nota Informativa “Eura Salute – Subito Protetto” – Ed. 04/2012

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. – Gruppo Generali;
- b) sede legale: Milano – P.zza Trento n. 8 – 20135 – Italia;
- c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: www.europassistance.it, e-mail servizio.clienti@europassistance.it;
- d) l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 nr. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 41.765.922,00, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 29.765.922,00.

L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 110,20%: tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 41.697.000,00 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 37.851.000,00.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.

Avvertenza:

La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata all’assicuratore entro trenta giorni dalla data di scadenza della polizza.

Si rinvia all’art. 16 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi relativi alla persona, limitatamente al caso di Infortunio.

Il Contraente troverà le garanzie non modificabili e opzionabili, previste nelle seguenti due sezioni:

- Sezione I – ASSISTENZA E RIABILITAZIONE:

- Sezione IA – Assistenza di aiuto immediato - vedi artt. 21, 22 e 23 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione IB – Assistenza domiciliare e riabilitazione - vedi artt. 24 e 25 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione IC – Assistenza, riabilitazione medica, sociale, lavorativa - vedi artt. 26 e 27 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

- Sezione II – ASSICURAZIONE INFORTUNI:

- Sezione IIA – Indennizzo da infortunio - vedi artt. 30, 31 e 32 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione IIB – Capitale caso morte - vedi artt. 33 e 34 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione IIC – Indennità da infortunio grave - vedi artt. 36, 37, 38, 39 e 40 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.

Il contratto di assicurazione prevede per tutte le Sezioni dei limiti relativi alle persone assicurabili e dei limiti relativi all’età assicurabile.

Si rinvia agli artt. 18 e 20 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto di assicurazione prevede, in relazione ad alcuni eventi e alle prestazioni di assistenza, delle limitazioni di responsabilità a favore dell’Impresa.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I – ASSICURAZIONE ASSISTENZA:

- Sezione IA – Assistenza di aiuto immediato - vedi art. 23 delle Condizioni di Assicurazione.

Il contratto di assicurazione prevede delle esclusioni.

Le principali esclusioni sono riportate in un apposito articolo denominato “Esclusioni”:

Si rinvia all’art. 45 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - dei massimali.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I – ASSISTENZA E RIABILITAZIONE:
 - Sezione IA – Assistenza di aiuto immediato - vedi art. 22 delle Condizioni di Assicurazione;
 - Sezione IB – Assistenza domiciliare e riabilitazione - vedi art. 25 delle Condizioni di Assicurazione;
 - Sezione IC – Assistenza, riabilitazione medica, sociale, lavorativa - vedi art. 27 delle Condizioni di Assicurazione.

- Sezione II – ASSICURAZIONE INFORTUNI:
 - Sezione IIA – Indennizzo da infortunio - vedi art. 31 delle Condizioni di Assicurazione;
 - Sezione IIB – Capitale caso morte - vedi art. 34 delle Condizioni di Assicurazione;
 - Sezione IIC – Indennità da infortunio grave - vedi art. 37 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Questionario Sanitario - Nullità

Avvertenza:

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui). Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Non è prevista la proposizione del questionario sanitario al Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

Avvertenza:

L'assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, anche a pena di decadenza, ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. Si rinvia agli artt. 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, nella garanzia Infortuni: attività dichiarata al momento della stipula, impiegato comunale, nuova attività, agente di Polizia Municipale addetto al servizio di pattugliamento.

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni variazione nella professione. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione II – ASSICURAZIONE INFORTUNI:
 - Sezione IIB – Capitale caso morte - vedi art. 35 delle Condizioni di Assicurazione;
 - Sezione IIC – Indennità da infortunio grave- vedi art. 39 delle Condizioni di Assicurazione.

6. Premi

La periodicità di pagamento del premio è indicata in polizza.

Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:

- assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza),
- accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Ove l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito.

i pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di € 750,00 (escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza)

Avvertenze:

Europ Assistance o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:

- sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Non sono previsti adeguamenti del premio.

8. Rivalse

Avvertenze:

Nella Sezione II – ASSICURAZIONE INFORTUNI - Europ Assistance rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio. Si rinvia all'art. 42 della relativa Sezione per gli aspetti di dettaglio.

Per le altre Sezioni si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi

responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

9. Diritto di recesso

Avvertenze:

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dall'erogazione delle prestazioni e delle garanzie o dal rifiuto a prestarle, dandone comunicazione all'altra parte con un preavviso di 30 giorni. Si rinvia all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Avvertenza:

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente, consapevolmente o con colpa grave non adempie agli obblighi di comunicazione e dichiarazione pattuiti e richiesti perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

11. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

12. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze:

- Per la sezione I – ASSISTENZA E RIABILITAZIONE, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
- Per la sezione II – ASSICURAZIONE INFORTUNI, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell'infortunio stesso; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 3 giorni dal verificarsi del sinistro o da quando ne ha avuto la possibilità.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I – ASSISTENZA E RIABILITAZIONE – vedi art. 29 delle Condizioni di Assicurazione;
- Sezione II – ASSICURAZIONE INFORTUNI:
 - Sezione IIA – Indennizzo da infortunio - vedi art. 32 delle Condizioni di Assicurazione;
 - Sezione IIC – Indennità da infortunio grave - vedi art. 38 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza:

I sinistri relativi alla Sezione I - ASSISTENZA E RIABILITAZIONE sono gestiti dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A. provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A.

14. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A. Ufficio Reclami, Piazza Trento n. 8 CAP 20135 Milano, telefax n. 02.58.47.71.28, indirizzo e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal market/fin services-retail/finnet/index en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin services-retail/finnet/index en.htm)).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria esperito, ove previsto, il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 avanti all'Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano come regolato all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.

15. Arbitrato

Per la Sezione II - ASSICURAZIONE INFORTUNI è previsto l'Arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti relative alla determinazione dell'entità del danno. Il luogo di svolgimento dell'arbitrato è ubicato presso la sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al Comune di residenza dell'Assicurato. Si rinvia all'art. 40 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria esperito, ove previsto, il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 avanti all'Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano come regolato all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.

* * *

INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore [Europ Assistance Italia SpA] impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

Ai sensi dell'art. 67-quater del D. Lgs. 206/05 (Codice del Consumo) Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.

Europ Assistance Italia SpA è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135-Milano.

Il contratto di assicurazione proposto è descritto nella condizioni di assicurazione

: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.

Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia SpA di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di assicurazione di durata inferiore ad un mese.

Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a:

Europ Assistance Italia SpA - Servizio Clienti - Piazza Trento 8 - 20135 Milano

Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa

* * *

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

I rappresentanti legali

Paolo Frapiccini

Valerio Chiaronzi



EURA SALUTE "SUBITO PROTETTO"- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione

Carenza: Il periodo di tempo trascorso il quale la garanzia diventa operante.

Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A - P.zza Trento n.8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Garanzia: la garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.

Massimale: Il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente/Assicurato ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

Prestazione: L'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assicurativa assistenza ovvero, nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile.

Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance. In caso di sinistro vale comunque quanto disposto dall'art. 1910 C.C.

Art.3. PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Se alle scadenze convenute, il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza ai sensi dell'art. 1901, comma 3 C.C., fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.**

I premi devono essere pagati a Europ Assistance.

Art.4. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C.**

Art.5. DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.6. VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

Se il Contraente è un'Azienda, in caso di alienazione dell'Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la

Società incorporante o con quella frutto della fusione. **Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi a Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro – rata.**

Art.7. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.8. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Art.9. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO, GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e/o la Contraente ed Europ Assistance, relativamente all'esecuzione della polizza/contratto, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 d. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ***deferendo la controversia esclusivamente all'organismo di mediazione costituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano.***

Art.10. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ***La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.***

Art.11. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art.12. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art.13. ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", spetta ad Europ Assistance, l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 C.C.

Art.14. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla erogazione delle prestazioni e delle garanzie o dal rifiuto a prestarle, il contraente o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

ART.15. DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI/GARANZIE

L'assicurazione nei confronti di ogni Assicurato decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo stesso.

ART.16. RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

Tra le parti si conviene che, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata AR inviata all'altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.

Art.17. CLAUSOLA BROKER (valida solo per le polizze intermedie da Broker)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.

Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

Art.18. PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

Art.19. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

Art.20. LIMITI DI ETÀ'

L'assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.

Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte di Europ Assistance, dà diritto all'Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.

SEZIONE I – ASSISTENZA E RIABILITAZIONE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Intervento chirurgico: tecnica terapeutica cruenta applicata sull'assicurato mediante l'uso di strumenti operatori, finalizzata a risolvere una patologia o una lesione conseguente ad infortuni.

Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa, per la quale sia stato pagato il relativo premio.

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura.

Scoperto: percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

SEZIONE I A – ASSISTENZA DI AIUTO IMMEDIATO

Art.21. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurato:

- la persona fisica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Art.22. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite **fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza, ove non diversamente specificato.**

PRESTAZIONI

1. CONSULENZA MEDICA

Qualora l'Assicurato in caso di infortunio necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

2. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

3. CONSULENZA CARDIOLOGICA

Qualora l'Assicurato in caso di infortunio necessiti valutare lo stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare direttamente o attraverso il proprio medico curante, i medici cardiologi della Struttura Organizzativa.

L'Assicurato deve comunicare il nome dell'eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.

4. CONSULENZA ORTOPEDICA

Qualora l'Assicurato in caso di infortunio necessiti valutare lo stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare direttamente o attraverso il proprio medico curante i medici ortopedici della Struttura Organizzativa.

L'Assicurato deve comunicare il nome dell'eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.

5. CONSULENZA NEUROLOGICA

Qualora l'Assicurato, in caso di infortunio necessitasse di un collegamento telefonico urgente e non riuscisse a reperire il proprio neurologo, verrà fornita consulenza neurologica tramite un collegamento telefonico diretto effettuato dal medico neurologo della Struttura Organizzativa con l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare il nome dell'eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.

ART.23. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

SEZIONE IB – ASSISTENZA DOMICILIARE E RIABILITAZIONE

Art.24. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurato:

- la persona fisica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Art.25. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di seguito elencate che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono dovute in seguito ad infortunio indennizzabile a termini di polizza e sono fornite con un massimale in giorni come riportato nella seguente Tabella A e secondo la gravità dell'infortunio come da "Tabella indennizzi" ALLEGATO 2/bis.

TABELLA A

Classe di gravità infortunio	Indennizzo da infortunio			Massimale in giorni
	Light	Premium	Extra	
I	Fino a Euro 1.000,00	Fino a Euro 2.000,00	Fino a Euro 4.000,00	Prestazioni non previste
II	Fino a Euro 3.750,00	Fino a Euro 7.500,00	Fino a Euro 15.000,00	7 gg
III	Fino a Euro 6.300,00	Fino a Euro 12.600,00	Fino a Euro 25.200,00	15 gg
IV	Fino a Euro 8.300,00	Fino a Euro 16.600,00	Fino a Euro 33.200,00	30 gg
V	Fino a Euro 25.000,00	Fino a Euro 50.000,00	Fino a Euro 100.000,00	60 gg

PRESTAZIONI

1. ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.)

Ospedalizzazione Domiciliare

Qualora l'Assicurato, trovandosi in Italia, in seguito ad infortunio necessiti l'invio di personale sanitario al proprio domicilio, potrà contattare la Struttura Organizzativa, che su richiesta scritta del medico curante, organizza e gestisce l'assistenza al domicilio mediante prestazioni di proprio personale medico, paramedico, e riabilitativo. Le modalità per l'accesso ed erogazione del servizio, accertata la necessità della prestazione, verranno definite dal servizio medico della Struttura Organizzativa in accordo con i medici curanti dell'Assicurato.

Servizi Sanitari

Qualora l'Assicurato, trovandosi in Italia, in seguito ad infortunio, necessiti di eseguire presso il proprio domicilio prelievi del sangue, ecografie, elettrocardiogrammi non urgenti, e di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell'invio di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad organizzare il servizio.

Servizi Non Sanitari

Qualora l'Assicurato, trovandosi in Italia, in seguito ad infortunio, non possa lasciare il proprio domicilio, la Struttura Organizzativa garantisce l'invio di personale di servizio per l'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori, accadimento animali. La Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad organizzare il servizio.

SEZIONE IC – ASSISTENZA- RIABILITAZIONE MEDICA, SOCIALE, LAVORATIVA

Art.26. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurato:

- la persona fisica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Art.27. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di seguito elencate che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono dovute in seguito ad infortunio indennizzabile a termini di polizza di **gravità V** come riportato nella "Tabella indennizzi" ALLEGATO 2/bis.

1. RICERCA E PRENOTAZIONE CENTRI RIABILITATIVI

Qualora l'Assicurato debba sottoporsi ad riabilitazione fisioterapica potrà telefonare alla Struttura Organizzativa che, previa approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito eventualmente il medico curante, provvederà ad individuare e prenotare - tenuto conto delle disponibilità esistenti - un Centro Riabilitativo attrezzato per in Italia.

2. TRASFERIMENTO IN UNA STRUTTURA RIABILITATIVA IN ITALIA

Qualora l'Assicurato, trovandosi in Italia, una volta accertata la necessità di sottoporsi alla riabilitazione necessari di essere trasportato per un ricovero presso una Struttura Sanitaria autorizzata per la Riabilitazione potrà contattare la Struttura Organizzativa che previa approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito eventualmente il medico curante, provvederà ad organizzare il trasporto dell'Assicurato in autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto verrà organizzato interamente dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

3. RIENTRO DALLA STRUTTURA RIABILITATIVA IN ITALIA

Qualora l'Assicurato, successivamente alla prestazione "Trasferimento in una Struttura Sanitaria autorizzata per la Riabilitazione in Italia", venisse dimesso dopo la degenza e necessitasse di rientrare al proprio domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rientro dell'Assicurato con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa d'intesa con i medici curanti riterranno più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

Tale mezzo potrà essere:

- il treno in prima classe e occorrendo il vagone letto;
- l'autoambulanza, (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto verrà organizzato interamente dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

4. RICERCA NEGOZI PER ARTICOLI SANITARI, PRESIDI, E PROTESI

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, abbia necessità di reperire articoli sanitari, presidi e protesi, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa che, provvederà segnalare il negozio più vicino al suo domicilio.

5. SPESE MEDICHE FISIOTERAPICHE E RIABILITATIVE

Qualora in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza di **gravità V** come riportato nella "Tabella indennizzi" ALLEGATO 2/Bis, l'Assicurato necessiti di effettuare trattamenti fisioterapici e rieducativi Europ Assistance provvederà al rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro.

RIABILITAZIONE SOCIALE

6. INDICAZIONI SU PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Qualora l'Assicurato, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza di **gravità V** come riportato nella "Tabella indennizzi" ALLEGATO 2/Bis, abbia necessità di ottenere informazioni sulle prassi amministrative del S.S.N. (ticket, esenzioni, uffici competenti, ottenimento indennizzo per invalidità, ecc), potrà telefonare alla Struttura Organizzativa che, previa verifica, provvederà a fornire le indicazioni richieste, secondo quanto previsto dalle normative/prassi vigenti.

7. INFORMAZIONI SU GRUPPI DI SOSTEGNO

Qualora l'Assicurato, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza di **gravità V** come riportato nella "Tabella indennizzi" ALLEGATO 2/Bis, abbia necessità di ottenere informazioni sui gruppi di sostegno o associazioni sportive per disabili potrà telefonare alla Struttura Organizzativa che, previa verifica, provvederà a fornire le informazioni richieste.

8. SUPPORTO PSICOLOGICO

Qualora in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza di **gravità V** come riportato nella "Tabella indennizzi" ALLEGATO 2/Bis, l'Assicurato necessiti di prestazioni mediche di supporto psicologico, certificate da opportuna certificazione medica potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà all'organizzazione di una consulenza di supporto psicologico o al rimborso di analoghe sedute di supporto psicologico eseguite da un medico specialista di fiducia del paziente.

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di 6 sedute con il limite complessivo di Euro 1.000,00.

9. ADATTAMENTO ABITAZIONE

Qualora, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza di **gravità V** come riportato nella "Tabella indennizzi" ALLEGATO 2/bis, come da certificato comprovante il proprio stato di invalidità permanente, necessiti di eseguire presso il proprio domicilio in Italia dei lavori per l'adattabilità della propria abitazione, Europ Assistance provvederà al rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro.

Qualora l'assicurato avesse fatto richiesta degli incentivi in base a quanto stabilito dalla legge 13/89 e successive modifiche, il massimale di cui sopra si intenderà in eccedenza a quanto eventualmente non riconosciuto.

10. ADATTAMENTO VEICOLO

Qualora, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza di **gravità V** come riportato nella "Tabella indennizzi" ALLEGATO 2/bis, come da certificato comprovante il proprio stato di invalidità permanente, necessiti di eseguire dei lavori per l'adattabilità del proprio veicolo, Europ Assistance provvederà al rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro.

RIABILITAZIONE LAVORATIVA

11. INFORMAZIONI SU CORSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Qualora l'Assicurato, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza di **gravità V** come riportato nella "Tabella indennizzi" ALLEGATO 2/Bis, abbia necessità di ottenere informazioni su corsi di riqualificazione professionale, che previa verifica, provvederà a fornire le informazioni richieste.

12. RIMBORSO SPESE DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Qualora, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza di **gravità V** come riportato nella "Tabella indennizzi" ALLEGATO 2/bis, come da certificato comprovante il proprio stato di invalidità permanente, l'assicurato non fosse più in grado di svolgere la propria attività lavorativa e necessiti di effettuare corsi di riqualificazione professionale, Europ Assistance provvederà al rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER L'INTERA SEZIONE I

Art.28. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano.

Art.29. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Per le prestazioni rientranti nella sezione IB *ASSISTENZA DOMICILIARE*, in caso di sinistro l'Assicurato deve prendere contatto con la Struttura Organizzativa almeno 48 ore prima della attivazione dei servizi richiesti, chiamando il numero di telefono **02 58286981** e inviando via fax al numero **02 58384578** l'opportuna certificazione medica con prescrizione dell'assistenza domiciliare.

Per le prestazioni rientranti nella sezione IC *RIABILITAZIONE MEDICA, SOCIALE, LAVORATIVA* in caso di sinistro l'Assicurato deve prendere contatto con la Struttura Organizzativa per l'attivazione dei servizi richiesti, chiamando il numero di telefono **02 58286981**.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza dal diritto alla prestazione ai sensi dell'art. 1915 C.C.

SEZIONE II – ASSICURAZIONE INFORTUNIO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.

Frattura: lesione ossea che consiste in una soluzione di continuità completa o incompleta con o senza spostamento dei frammenti.

Indennizzo: la somma forfettariamente indicata in polizza corrisposta dalla Società in caso di sinistro.

Intervento chirurgico: tecnica terapeutica cruenta applicata sull'assicurato mediante l'uso di strumenti operatori, finalizzata a risolvere una patologia o una lesione conseguente ad infortuni.

Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Lussazione: spostamento permanente di due superfici articolari che hanno perso più o meno completamente i rapporti che esistono normalmente tra le due parti in relazione alla quale è seguita una riduzione effettuata da personale sanitario in Istituto di cura.

Professione senza attività manuali: Mansioni amministrative o equivalenti, che escludono il lavoro manuale e che siano svolte prevalentemente in uffici, studi, e ambienti interni. Mansioni commerciali o tecniche che prevedono occasionale partecipazione al lavoro manuale al solo scopo di insegnamento, controllo e collaudo e che siano svolte prevalentemente in ambiente esterno.

Professioni con attività manuali: Tutte le mansioni professionali tipicamente manuali, ivi compresa la guida professionale di veicoli a motore.

Ricovero: la permanenza in un Istituto di cura che contempri almeno un pernottamento.

Ustioni: Lesioni provocate dal calore che determina la distruzione della pelle. Viene considerata di 2° grado nel caso la distruzione si limiti agli strati superficiali della pelle e di 3° grado nel caso la distruzione riguardi l'intero spessore della pelle.

SEZIONE II A – INDENNIZZO DA INFORTUNIO

Art.30. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- la persona fisica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

Art.31. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Formula Lavoro e Tempo Libero

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- delle attività professionali principali e secondarie ;
- di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

Formula Tempo Libero

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- di ogni attività che non abbia carattere professionale, estranea per circostanze di tempo, modo e luogo all'esercizio di qualsiasi professione, arte o mestiere cui si dedichi abitualmente.

L'assicurazione è prestata limitatamente alle conseguenze degli eventi e nei limiti degli indennizzi previsti nell'allegata "Tabella indennizzi" ALLEGATO 2/bis, sulla base della soluzione LIGHT, PREMIUM, EXTRA riportata nel Modulo di polizza.

TABELLA INDENNIZZI ALLEGATO 2/bis

		IDENNIZZI		
TIPOLOGIA DI LESIONI		LIGHT	PREMIUM	EXTRA
SOMMA MASSIMA LIQUIDABILE		€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00
TIPOLOGIA DI LESIONI	CLASSE DI GRAVITA'	LIGHT	PREMIUM	EXTRA
LESIONI APPARATO SCHELETRICO				
CRANIO				
FRATTURA CRANICA SENZA POSTUMI NEUROLOGICI	I	€ 640,00	€ 1.280,00	€ 2.560,00

FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	I	€ 640,00	€ 1.280,00	€ 2.560,00
FRATTURA LEFORT I (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare)	I	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00
FRATTURA LEFORT II O III (non cumulabili tra loro n con LEFORT I)	II	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00
FRATTURA ETMOIDE - FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile)	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
FRATTURA OSSA NASALI	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
FRATTURA MANDIBOLARE (PER LATO)	I	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE	II	€ 1.700,00	€ 3.400,00	€ 6.800,00
COLONNA VERTEBRALE				
TRATTO CERVICALE				
FRATTURA CORPO III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	II	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 12.000,00
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	I	€ 210,00	€ 420,00	€ 840,00
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II VERTEBRA	II	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 12.000,00
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I-VERTEBRA	II	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 12.000,00
TRATTO DORSALE				
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	II	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA	II	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 12.000,00
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA XII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
FRATTURA CORPO CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)	II	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 12.000,00
FRATTURA CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00

TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA)				
OSSO SACRO				
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI	II	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
COCCIGE				
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE	II	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
BACINO				
FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE	I	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00
FRATTURA ACETABOLARE (PER LATO)	II	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
TORACE				
FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO)	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
FRATTURA STERNO	I	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00
FRATTURA DI UNA COSTA SCOMPOSTA	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
FRATTURA SCAPOLA (PER LATO)	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
ARTO SUPERIORE (DX o SX)				
BRACCIO				
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO)	II	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO)	II	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00
AVAMBRACCIO				
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO (FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE)	II	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO E/O ULNA (FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE)	II	€ 1.700,00	€ 3.400,00	€ 6.800,00
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE)	II	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA	II	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 12.000,00
POLSO E MANO				
FRATTURA SCAFOIDE	I	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00
FRATTURA SEMILUNARE	I	€ 70,00	€ 140,00	€ 280,00
FRATTURA PIRAMIDALE	I	€ 70,00	€ 140,00	€ 280,00

FRATTURA PISIFORME	I	€ 70,00	€ 140,00	€ 280,00
FRATTURA TRAPEZIO	I	€ 70,00	€ 140,00	€ 280,00
FRATTURA TRAPEZOIDE	I	€ 70,00	€ 140,00	€ 280,00
FRATTURA UNCINATO	I	€ 70,00	€ 140,00	€ 280,00
FRATTURA CAPITATO	I	€ 70,00	€ 140,00	€ 280,00
FRATTURA I METACARPALE	I	€ 640,00	€ 1.280,00	€ 2.560,00
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METACARPALE	I	€ 70,00	€ 140,00	€ 280,00
FRATTURA PRIMA FALANGE DITA				
POLLICE	II	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
INDICE	II	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00
MEDIO	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
ANULARE	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
MIGNOLO	I	€ 70,00	€ 140,00	€ 280,00
FRATTURA SECONDA FALANGE DITA				
POLLICE	II	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
INDICE	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
MEDIO	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
ANULARE	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
MIGNOLO	I	€ 70,00	€ 140,00	€ 280,00
FRATTURA TERZA FALANGE DITA				
INDICE	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
MEDIO	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
ANULARE	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
MIGNOLO	I	€ 70,00	€ 140,00	€ 280,00
ARTO INFERIORE (DX o SX)				
FRATTURA FEMORE				
DIAFISARIA	I	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00
EPIFISI PROSSIMALE (PROTESI D'ANCA)	II	€ 4.500,00	€ 9.000,00	€ 18.000,00
EPIFISI PROSSIMALE NON PROTESIZZATA	II	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare)	II	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
FRATTURA ROTULA	I	€ 600,00	€ 1.200,00	€ 2.400,00
FRATTURA TIBIA				
DIAFISARIA	I	€ 600,00	€ 1.200,00	€ 2.400,00
ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare)	II	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00

ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore)	I	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00
FRATTURA PERONE				
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare)	I	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA E SCOMPOSTA	II	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
PIEDE				
TARSO				
FRATTURA ASTRAGALO	II	€ 1.700,00	€ 3.400,00	€ 6.800,00
FRATTURA CALCAGNO	II	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00
FRATTURA SCAFOIDE	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
FRATTURA CUBOIDE	I	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00
FRATTURA CUNEIFORME	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
METATARSI				
FRATTURA I METATARSALE	I	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00
FRATTURA II O III O IV O V METATARSALE	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
FALANGI				
FRATTURA ALLUCE (I o II Falange)	I	€ 70,00	€ 140,00	€ 280,00
FRATTURA I o II o III FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE	I	€ 25,00	€ 50,00	€ 100,00
LESIONI DENTARIE				
ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente)	I	€ 35,00	€ 70,00	€ 140,00
ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente)	I	€ 35,00	€ 70,00	€ 140,00
ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente)	I	€ 35,00	€ 70,00	€ 140,00
ROTTURA CANINI (per ogni dente)	I	€ 35,00	€ 70,00	€ 140,00
ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente)	I	€ 25,00	€ 50,00	€ 100,00
ROTTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente)	I	€ 25,00	€ 50,00	€ 100,00
ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente)	I	€ 25,00	€ 50,00	€ 100,00
ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente)	I	€ 25,00	€ 50,00	€ 100,00
ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE	I	€ 25,00	€ 50,00	€ 100,00
ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE	I	€ 25,00	€ 50,00	€ 100,00
LESIONI PARTICOLARI				
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia)	II	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA	II	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00

ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA	II	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 12.000,00
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima)	II	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali)	II	€ 3.750,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00
ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente)	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE	IV	€ 7.600,00	€ 15.200,00	€ 30.400,00
CECIT MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus)	III	€ 6.300,00	€ 12.600,00	€ 25.200,00
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI	V	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
SORDITA' COMPLETA UNILATERALE	II	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 12.000,00
SORDITA' COMPLETA BILATERALE	III	€ 6.300,00	€ 12.600,00	€ 25.200,00
PERDITA NASO (oltre i due terzi)	II	€ 3.750,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi)	III	€ 6.300,00	€ 12.600,00	€ 25.200,00
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE	I	€ 600,00	€ 1.200,00	€ 2.400,00
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI	II	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
PROTESI D'ANCA (non cumulabile)	III	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile)	III	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
PATELLECTOMIA TOTALE	II	€ 3.750,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00
PATELLECTOMIA PARZIALE	I	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO	I	€ 600,00	€ 1.200,00	€ 2.400,00
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI	II	€ 3.750,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00
PERDITA ANATOMICA DEL PENE	III	€ 6.300,00	€ 12.600,00	€ 25.200,00
USTIONI DI 2° E 3° GRADO				
USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA	IV	€ 8.300,00	€ 16.600,00	€ 32.200,00
DAL 9% AL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA	III	€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 16.000,00
LESIONI MUSCOLO-TENDINEE				
ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	II	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	II	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00
ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	II	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni dito-	II	€ 2.530,00	€ 5.060,00	€ 10.120,00

ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	II	€ 2.530,00	€ 5.060,00	€ 10.120,00
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente)	I	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente)	II	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente)	II	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	II	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	II	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente)	II	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente)-non cumulabile	II	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
LUSSAZIONE MF O IF 2 - 3 - 4 - 5 DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)-valore massimo per ogni dito-	I	€ 200,00	€ 400,00	€ 800,00
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente)	II	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente)	II	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente)	I	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente)	II	€ 3.750,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00
LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente)-non cumulabili tra loro-	II	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-	II	€ 3.750,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00
LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente)	II	€ 3.750,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-	II	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
AMPUTAZIONI				
ARTO SUPERIORE				
AMPUTAZIONE DELL'ARTO SUPERIORE	V	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO	V	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
AMPUTAZIONE POLLICE + 3 DITA	IV	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00
AMPUTAZIONE POLLICE + 2 DITA	IV	€ 7.600,00	€ 15.200,00	€ 30.400,00
AMPUTAZIONE 2 DITA	II	€ 3.700,00	€ 7.400,00	€ 14.800,00
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE	II	€ 3.700,00	€ 7.400,00	€ 14.800,00
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI ALTRE DITA	II	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE	II	€ 3.000,00	€ 6.000,00	€ 12.000,00
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE ALTRE DITA	I	€ 600,00	€ 1.200,00	€ 2.400,00
AMPUTAZIONE ULTIME DUE FALANGI DITA LUNGHE	II	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00
ARTO INFERIORE				
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra della metà della coscia)	V	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA MET DELLA COSCIA (ma al di sopra del ginocchio)	V	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto del ginocchio)	V	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE	V	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
PERDITA DI UN PIEDE	V	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE	III	€ 6.300,00	€ 12.600,00	€ 25.200,00
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI	V	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
PERDITA DELL'ALLUCE	II	€ 3.750,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE	II	€ 1.700,00	€ 3.400,00	€ 6.800,00
PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE	I	€ 70,00	€ 140,00	€ 280,00

Art.32. CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Qualora l'Assicurato subisca, nel corso dello stesso evento, più lesioni indennizzabili secondo quanto previsto dalla "Tabella indennizzi" ALLEGATO 2/bis, **il limite massimo di indennizzabilità per sinistro non potrà superare quanto previsto come SOMMA MASSIMA LIQUIDABILE della medesima Tabella.**

SEZIONE II B – CAPITALE CASO MORTE

Sezione valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e se ne è stato corrisposto il relativo premio.

Art.33. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- la persona fisica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

Art.34. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Formula Lavoro e Tempo Libero

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- delle attività professionali principali e secondarie dichiarate ;
- di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

Formula Tempo Libero

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- di ogni attività che non abbia carattere professionale, estranea per circostanze di tempo, modo e luogo all'esercizio di qualsiasi professione, arte o mestiere cui si dedichi abitualmente.

1. MORTE

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza la morte e la stessa si verifichi, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio, Europ Assistance corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

In caso di morte di entrambe i genitori assicurati provocata dal medesimo infortunio, se tra gli eredi o i beneficiari sono presenti figli minorenni Europ Assistance corrisponde la somma assicurata per ciascun genitore incrementata del 50%.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

2. MORTE PRESUNTA

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, Europ Assistance ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.

A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residuata.

Art.35. Attività diversa da quella dichiarata.

Fermo quanto disposto dagli Art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", Art.4 "Aggravamento del rischio", Art. 5 "Diminuzione del rischio", Art. 45 "Esclusioni", se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell'attività professionale dell'Assicurato dichiarata in Polizza, senza che l'Assicurato stesso ne abbia dato comunicazione ad Europ Assistance, in caso di sinistro:

- l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l'indennizzo sarà corrisposto in una misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio.

Per determinare il livello di rischio dell'attività dichiarata in Polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro e, di conseguenza, la percentuale di riduzione dell'indennizzo, si farà riferimento alla tabella che segue, in riferimento alla classificazione dei rischi prevista. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate esplicitamente saranno utilizzati criteri di equivalenza e analogia ad una attività elencata.

		PROFESSIONE DICHIARATA	
		Professione senza Attività manuali	Professione con Attività manuali
PROFESSIONE SVOLTA AL MOMENTO DEL SINISTRO	Professione senza Attività manuali	100%	100%
	Professione con Attività manuali	60%	100%

SEZIONE II C – INDENNITA' DA INFORTUNIO GRAVE

Sezione valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e se ne è stato corrisposto il relativo premio.

Art.36. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- la persona fisica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Art.37. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Formula Lavoro e Tempo Libero

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- delle attività professionali principali e secondarie dichiarate ;
- di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

Formula Tempo Libero

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- di ogni attività che non abbia carattere professionale, estranea per circostanze di tempo, modo e luogo all'esercizio di qualsiasi professione, arte o mestiere cui si dedichi abitualmente.

1. INVALIDITA' PERMANENTE

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, l'Assicurato riporti postumi invalidanti pari o superiori al 50%, secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 (di cui riportiamo un estratto) e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza, Europ Assistance corrisponderà allo stesso la somma assicurata come riportato sul Modulo di Polizza.

ESTRATTO DELLA TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITA'	Percentuali	
	Destro	Sinistro
Sordità completa di un orecchio	15	
Sordità completa bilaterale	60	
Perdita della facoltà visiva di un occhio	35	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza limitazione del movimento del braccio	5	
Perdita del braccio		
a) per disarticolazione scapolo-omerale	85	75
b) per amputazione al terzo superiore	80	70
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70	60
Perdita di tutte le dita della mano	65	55
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
Perdita totale del pollice	28	23
Perdita totale dell'indice	15	13
Perdita totale del medio	12	
Perdita totale dell'anulare	8	
Perdita totale del mignolo	12	
Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
Perdita della falange ungueale del medio	5	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5	
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11	9
Perdita delle ultime due falangi del medio	8	
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare	6	
Perdita delle ultime due falangi del mignolo	8	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16	
Perdita totale del solo alluce	7	

Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove comporta perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il

3

L'Indennità da Infortunio grave è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennità è stabilito, con riferimento alla percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

Art.38. CRITERI DI INDENNIZZABILITA'.

Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. 37 punto 1 "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art.39. ATTIVITA' DIVERSA DA QUELLA DICHIARATA.

Fermo quanto disposto dagli Art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", Art.4 "Aggravamento del rischio", Art. 5 "Diminuzione del rischio", Art. 45 "Esclusioni", se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell'attività professionale dell'Assicurato dichiarata in Polizza, senza che l'Assicurato stesso ne abbia dato comunicazione ad Europ Assistance, in caso di sinistro:

- l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l'indennizzo sarà corrisposto in una misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio.

Per determinare il livello di rischio dell'attività dichiarata in Polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro e, di conseguenza, la percentuale di riduzione dell'indennizzo, si farà riferimento alla tabella che segue, in riferimento alla classificazione dei rischi prevista. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate esplicitamente saranno utilizzati criteri di equivalenza e analogia ad una attività elencata.

		<i>PROFESSIONE DICHIARATA</i>	
		Professione senza Attività manuali	Professione con Attività manuali
<i>PROFESSIONE SVOLTA AL MOMENTO DEL SINISTRO</i>	Professione senza Attività manuali	100%	100%
	Professione con Attività manuali	60%	100%

Art.40. VALUTAZIONE DEL DANNO – ARBITRATO IRRITUALE

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato ed Europ Assistance, in merito all'indennizzabilità del sinistro, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

E' comunque fatta salva la facoltà per l'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art.41. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è valida in tutto il Mondo.

Art.42. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art.43. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà effettuare, entro cinque giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano,

- per la sezione IIA - INDENNIZZO DA INFORTUNIO

indicando sulla busta "**Ufficio Liquidazione Sinistri - Indennizzo da Infortunio**" e inviando via posta:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- le circostanze dell'accaduto;
- copia conforme all'originale della cartella clinica;
- certificati medici che documentino il decorso delle lesioni.

L'assicurato ha facoltà di richiedere l'indennizzo anche prima dell'avvenuta guarigione inviando documentazione medica che consenta in modo inequivocabile l'identificazione dell'Assicurato e la verifica della diagnosi definitiva delle lesioni.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

- per la sezione IIB_CAPITALE CASO MORTE e SEZIONE II C INDENNITA' DA INFORTUNIO GRAVE

indicando sulla busta "**Ufficio Liquidazione Sinistri - Capitale caso morte**" o "**Ufficio Liquidazione Sinistri - Indennità da infortunio grave**" e inviando via posta:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- le circostanze dell'accaduto;
- copia conforme all'originale della cartella clinica;
- certificati medici che documentino il decorso delle lesioni.

Il Contraente, l'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a Europ Assistance le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art.44. ALTRI RISCHI INCLUSI

Sono compresi nell'assicurazione anche:

1. le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni;
2. l'assideramento e il congelamento;
3. gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita ad esclusione di quanto previsto nell'Art. 45 "Esclusioni" lett. a)
4. l'asfissia non di origine morbosa;
5. l'annegamento;
6. le conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzabile a termine di polizza, escluse in ogni caso le malattie;
7. le conseguenze degli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, esclusa la malaria;
8. gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
9. gli infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'Assicurato (a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile);
10. le lesioni corporali derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, aggressioni o atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile);
11. a parziale deroga del successivo Art. 45 "Esclusioni" lett. I), la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità) se l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello stato della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino. **La presente estensione non si applica per coloro che svolgono servizio militare;**
12. l'assicurazione è estesa agli infortuni derivanti all'Assicurato da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche. Resta convenuto, però, che in caso di evento che colpisca più Assicurati con Europ Assistance, l'esborso massimo di quest'ultima **non potrà comunque superare la somma di Euro 1.000.000,00 per**

l'intero evento. Nell'eventualità in cui i capitali complessivamente assicurati eccedano detto limite, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione;

13. gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport inclusi i seguenti sport pericolosi: pugilato; free climbing; guida slitta; bob; sci acrobatico; salto dal trampolino con sci o idrosci; lotta nelle sue varie forme; scalate di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, purché non effettuate isolatamente e fino al 3° grado comunque effettuate; speleologia; rugby; football americano; immersioni con autorespiratore; atletica pesante;
14. A parziale deroga dell'articolo Art. 45 "Esclusioni" *lett. g)*, l'Assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati:
 - da società/aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
 - da aero club;
 - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali ad esempio, deltaplani, ultraleggeri, parapendio).La somma delle garanzie di cui alla presente Polizza o da altre in suo favore per il rischio volo in abbinamento a Polizze infortuni comuni stipulate presso questa stessa società assicurativa non potrà superare i seguenti importi:
 - per persona, € 500.000,00 per il caso morte, € 500.000,00 per il caso invalidità permanente
 - complessivamente per aeromobile, € 5.000.000,00 per il caso morte, € 5.000.000,00 per il caso invalidità permanente.Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione e imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato al momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
15. le conseguenze di una eventuale embolia dovuta ad immersione con uso di autorespiratore.

Art.45. ESCLUSIONI

Sono esclusi gli infortuni causati:

- a) ***da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;***
- b) ***dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;***
- c) ***da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;***
- d) ***dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;***
- e) ***da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);***
- f) ***da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto al punto 11. dell'Art. 44" Altri rischi inclusi";***
- g) ***dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio salvo quanto previsto al punto 14 dell'art. 44" Altri rischi inclusi";***
- h) ***dalla pratica di sport aerei in genere (compreso deltaplani e ultraleggeri);***
- i) ***dalla pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale principale o secondaria, per la quale si percepisca una qualsiasi fonte di reddito;***
- j) ***dalla pratica dello sport del paracadutismo;***
- k) ***dalla partecipazione come conducente, pilota o passeggero a corse, gare, prove, allenamenti comportanti l'uso di veicoli, motoveicoli o natanti a motori;***
- l) ***dallo svolgimento di attività con uso od impiego di esplosivi e/o armi da fuoco;***
- m) ***dallo svolgimento di lavori in miniera o nel sottosuolo;***
- n) ***dallo svolgimento di lavori in cave a giorno, pozzi e gallerie;***
- o) ***dallo svolgimento dell'attività di vigile del fuoco, pirotecnico, palombaro, acrobata, controfigura, cascatore nonché pilota o equipaggio di aerei.***

COME CONTATTARE EUROP ASSISTANCE

In caso di necessità contatti sempre la Struttura Organizzativa senza prendere autonome iniziative; la Struttura Organizzativa è in funzione 24 ore su 24 ai seguenti numeri

- dall'Italia **800-111800**
- dall'Italia o dall'estero: **02.58.28.68.28**

Il personale specializzato della Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

L'operatore prima di procedere le chiederà

- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero della Polizza;

– recapito telefonico.

Tutte le telefonate successive alla prima saranno a carico della Struttura Organizzativa.

Fax: 02.58.47.72.01

Telegramma - Europ Assistance Italia S.p.A. -Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Europ Assistance per poter erogare le garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs 196/03 (Codice Privacy) del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili, così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei Dati ricevuta.

EURA SALUTE "SUBITO PROTETTO"- INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali comuni e sensibili (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
 - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
 - c. promozione commerciale dei prodotti delle Società Europ Assistance in Italia anche per tramite di sms ed e-mail e solo in presenza di esplicito consenso. Il Titolare del trattamento potrà effettuare promozione commerciale dei suoi prodotti e comunicare alle altre società Europ Assistance in Italia i tuoi dati (anagrafica, indirizzo postale, numero di telefono e cellulare, indirizzo e-mail) che potranno essere trattati dalle stesse per promuovere i loro prodotti in qualità di autonomi titolari del trattamento;
 - d. rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
2. il trattamento dei Dati è:
 - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
 - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
 - c. facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e promozione commerciale di servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.c - 1.d).
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
 - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali; soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari alla finalità di informazione e promozione commerciale e rilevazione della qualità dei servizi;
 - b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, I.S.V.A.P., Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
 - c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio; società del Gruppo Generali per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa" quali a titolo esemplificativo agenti e subagenti;
 - d. società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate per la finalità di informazione e promozione commerciale e rilevazione della qualità dei servizi.

inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

4. I Dati non sono soggetti a diffusione.

Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.

UfficioProtezioneDati@europassistance.it.

--

Proposta di Polizza Assicurativa – MULTIRISCHI – EURA SALUTE “SUBITO PROTETTO”

CONTRAENTE

Cognome e Nome/ Ragione sociale:				
Indirizzo:		Città:	Cap:	Prov.:
Data nascita:	Comune di nascita:	Prov.:	Codice fiscale/ P.IVA:	

DATI DEL PREVENTIVO

Effetto ore 24 del:	Scadenza ore 24 del:	Durata	Frazionamento	Tacito rinnovo	Rata successiva	Pol. sostituita n°
		anni: mesi: gg:				

DOCUMENTO NON CONTRATTUALE

PERSONE ASSICURATE

Ass.to	Cognome e Nome	Data di nascita	Categoria professionale (se richiesta)	Professione Svolta (se richiesta)
1				
2				
3				
4				
5				

SOMME ASSICURATE E GARANZIE

	1° ASSICURATO	2° ASSICURATO	3° ASSICURATO	4° ASSICURATO	5° ASSICURATO
FORMULA					
Indennizzo da infortunio (Massimo indennizzo)					
Assistenza e riabilitazione					
Capitale caso morte (Euro)					
Indennità da infortunio grave (Euro)					
	Premio Lordo (Euro)				

BENEFICIARI VALIDI PER TUTTI GLI ASSICURATI

Eredi legittimi e/o testamentari Altri (nome e cognome) _____

PREMIO

RAMI	Premio alla firma			Rate successive		
	Imponibile (Euro)	Imposte (Euro)	Lordo (Euro)	Imponibile (Euro)	Imposte (Euro)	Lordo (Euro)
Totale (Euro)						

MEZZI DI PAGAMENTO AMMESSI: accrediti diretti su conti correnti bancari e postali intestati ad Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS e Carta di credito (ove l'intermediario lo consenta). Sono ammessi anche i pagamenti a mezzo di assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati ad Europ Assistance Italia S.p.A. e i pagamenti effettuati in contanti se l'ammontare del premio annuo (ancorché eventualmente frazionato) non supera l'importo di € 750,00 (ad esclusione dei casi in cui la vendita avvenga a distanza).

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto, prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo Informativo mod 12094 Ed. 04/2012 contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Condizioni di Assicurazione, l'Informativa al Cliente per il Trattamento dei Dati Personali - predisposto da Europ Assistance - e s'impegna a farlo conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza dello stesso.

Firma del Contraente/Assicurato

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver preso atto e di conoscere l'Informativa al Cliente per il Trattamento dei Dati Personali - predisposte da Europ Assistance - riportata nel preventivo ricevuto e

- PRESTA IL CONSENSO per il trattamento ed eventuale trasferimento all'estero dei Dati, ivi compresi dati sensibili e variazioni degli stessi, per le finalità di gestione ed esecuzione delle obbligazioni della Polizza;

- [] PRESTA IL CONSENSO [] NEGA IL CONSENSO per il trattamento dei Dati per le finalità di rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.

- [] PRESTA IL CONSENSO [] NEGA IL CONSENSO per il trattamento dei Dati per le finalità di informazione e promozione commerciale di Europ Assistance Italia;

Firma del Contraente/Assicurato

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Europ Assistance Italia S.p.A.



Data emissione preventivo:

Validità preventivo: